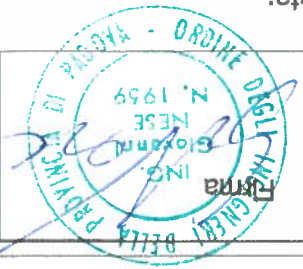


Comune di ROVOLON (PD)		PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE		RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO		Il Sindaco:	
Scale 1:5.000		Data Luglio 2003		Progettista: Ing. NESE GIOVANNI via Cornolada 2 - 35030 CINTO EUGANEO Fax. e Tel. 0429/644040		sostituisce:	
				sostituito dal:			

Approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 22 DIC. 2003



1	Nota preliminare al PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - PCCA -	1
3	1. RICHIAMATI LEGISLATIVI E NORMATIVI	3
3	1.1 LEGGI E DISPOSIZIONI NAZIONALI	3
3	1.1.1 DPCM 01/03/1991	3
3	1.1.2 LEGGE N° 447/1995	3
3	1.1.2.1 COMPETENZE DEI COMUNI	3
4	DPCM 14/11/1997	4
6	1.2 LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI	6
6	1.2.1 D.G.R.V. n° 4313/1993	6
7	1.2.2 Legge Regionale n° 21/1999	7
9	2 FINALITÀ DEL PIANO E STRUTTURA DEGLI ELABORATI	9
9	2.1 FINALITÀ DEL PIANO	9
10	2.2 CONTENUTO DEGLI ELABORATI DEL PCAT	10
10	2.2.1 struttura degli elaborati	10
11	3 DEFINIZIONI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	11
16	4 STUDIO DELLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO IN SENSO ACUSTICO	16
16	5 INDICAZIONI RICAVATE DAL PRG	16
17	6 ELEMENTI PROGETTUALI DEL PCAT	17
18	6.1 INDIVIDUAZIONE TOPOGRAFICA E GEOGRAFICA DELL'AREA	18
18	6.2 ELEMENTI SALIENTI DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA	18
19	7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PCAT	19
20	8 CONCLUSIONI	20

Nota preliminare al PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - PCCA -

Il piano comunale di classificazione acustica è la suddivisione di tutto il territorio comunale in aree omogenee, ciascuna con un suo valore - soglia in termini di decibel, per la tutela della salute pubblica.

Il Comune di Rovolon è in fase di adozione del piano comunale di classificazione acustica previsto dalla L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

La classificazione è stata fatta dallo Studio ing. Giovanni NESE di Cinto Euganeo (PD), in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Comune e delegato alle Regioni la definizione dei criteri per classificare il proprio territorio nelle 6 zone acustiche previste prima dal D.P.C.M. 01.03.91 e successivamente dal D.P.C.M. 14.11.97.

In attuazione al suddetto art. 4 la Regione Veneto ha emanato il DGRV 21/09/93 n. 4313 e la L.R. 10/05/99 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico".

I livelli di rumore ammessi nell'ambiente esterno sono quelli indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97, di seguito riportata:

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento</i>	
diurno (06:00 – 22:00) notturno (22:00–06:00)	50 40
I aree particolarmente protette	55 45
II aree prevalentemente residenziali	60 50
III aree di tipo misto	65 55
IV aree di intensa attività umana	70 60
V aree prevalentemente industriali	70 70
VI aree esclusivamente industriali	

Criteri usati per la redazione del PCCA del Comune di ROVOLON

- La classificazione è stata fatta basandosi principalmente su:
- legislazione nazionale e regionale,
- criteri guida della provincia di Padova
- zonizzazione individuata dal Piano Regolatore Generale,

Inoltre sono stati adottati i seguenti criteri :

- Vista la grande difficoltà che solitamente si incontra nell'affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla classe I, tanto più in casi come quello degli ospedali o delle scuole, risultando essi stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, e poiché i limiti proposti per questa zona sono assai difficilmente compatibili con qualunque tipo di attività minimamente rumorosa, nessuna zona del Comune di Rovolon è stata inserita in classe I.
- Nel comune di Rovolon non sono presenti aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, per cui nessuna zona è stata inserita in classe VI; le zone artigianali sono state inserite in classe V.
- Nella classe IV sono state inserite:
- le strade maggiormente transitate.

Nella classe II vengono inserite le aree residenziali con assenza o limitatissima presenza di attività industriali e artigianali;
- le aree agricole di rispetto assoluto;
- le aree adibite a verde pubblico;
- le aree adibite a parco privato vincolato e verde privato di uso pubblico;
Tutte le altre zone sono inserite in classe III.
Gli spettabili a carattere temporaneo dovranno rispettare un regolamento specifico.

1. RICHIAMAMI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1.1 LEGGI E DISPOSIZIONI NAZIONALI

1.1.1 DPCM 01/03/1991

Lo studio e la redazione dei Piani di Classificazione Acustica del Territorio (in seguito denominati PCAT) prende origine nell'ormai lontano 1991, anno nel quale fu emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno – G. U. n° 57 del 08/03/1991), nel quale, all'art. 2, c. 1 si stabiliva l'obbligo per i Comuni della suddivisione del territorio in sei classi al fine di applicare in ciascuna zona, secondo le rispettive destinazioni d'uso, i limiti acustici definiti nel decreto stesso.

1.1.2 LEGGE N° 447/1995

Nell'anno 1995, il Presidente della Repubblica promulgò la Legge n° 447, (Legge 26/10/1995 - legge quadro sull'inquinamento acustico – G. U. suppl. ord. n° 254 del 30/10/1995), che costituisce il cardine portante dell'impianto legislativo attualmente vigente.

Questa norma fissa i principi di base per la trattazione del problema dell'inquinamento acustico, definisce i concetti principali e suddivide le responsabilità amministrative e di vigilanza ai vari livelli, attribuendo le rispettive competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni.

1.1.2.1 COMPETENZE DEI COMUNI

sono di competenza dei comuni (art. 6):

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a),

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, [...]

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare i limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge e ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

DPCM 14/11/1997

Questo disposto è uno dei primi tra quelli annunciati dalla Legge 447/1995 e va a sostituirsi in gran parte al DPCM 01/03/1991, riprendendone in buona parte i concetti, ma introducendo due importanti novità: sono definiti, per ciascuna delle zone nelle quali è suddiviso il territorio comunale, oltre al concetto di limite di emissione, anche i limiti di immissione e di qualità. Questi valori stabiliscono quali dovrebbero essere i limiti massimi per le singole sorgenti (limiti di emissione), i limiti massimi per ciascuna area acustica (limiti di immissione) ed i valori obiettivo per ciascuna area acustica, da raggiungere con l'adozione dei piani di risanamento (limiti di qualità).

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) valutati presso la sorgente di emissione

classi di destinazione d'uso del territorio, tempi di riferimento

Diurno (06:00 - 22:00), notturno(22:00 - 06:00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) valutati presso il soggetto disturbato

classi di destinazione d'uso del territorio, tempi di riferimento

Diurno(06:00 - 22:00), notturno(22:00 - 06:00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Valori di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio, tempi di riferimento

diurno (06:00 - 22:00) notturno (22:00 - 06:00)

I aree particolarmente protette 47 37

- Di redigere la classificazione prevista dal D.P.C.M. 1/3/91 sulla carta tecnica regionale' in scala 1:5000 con gli aggiornamenti che si renderanno eventualmente necessari;
 - Di non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi;
- "Considerando che la quasi totalità dei comuni del Veneto si è dotata di Piano Regolatore Generale, e che questa condizione consente di ottenere un buon livello di omogeneità e di standardizzazione delle informazioni, si richiede:

DGRV:
Per completezza si riporta integralmente il testo del punto 1.0 della suddetta

Queste regole partivano da considerazioni legate ai preesistenti Piani Regolatori Generali, unitamente a considerazioni legate alla ovvia necessità di non giungere a micro suddivisioni con conseguenti difficoltà di gestione successiva del territorio in senso acustico, suggerendo di assumere come confini delle diverse zone elementi caratteristici e facilmente identificabili (fiumi, strade, ferrovie) e, in assenza di questi ultimi facendo riferimento ai confini delle zone definite in PRG.

La Giunta regionale del Veneto, con la Delibera n° 4313 del 21/09/1993 – BUR n° 88 del 19/10/1993, emanò, in conseguenza delle disposizioni date dal DPCM 01/03/1991, un documento contenente i criteri orientativi per la redazione del PCA. In esso si faceva riferimento principalmente alle caratteristiche proprie del territorio e delle relative destinazioni d'uso, onde giungere ad una definizione coerente con esse delle sei zone previste dalla normativa nazionale.

1.2.1 D.G.R.V. n° 4313/1993

1.2 LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

1 Valori limite di immissione cui deve tendere ciascuna zona acustica, dopo l'attuazione del piano di risanamento acustico

Il aree prevalentemente residenziali	52 42
III aree di tipo misto	57 47
IV aree di intensa attività umana	62 52
V aree prevalentemente industriali	67 57
VI aree esclusivamente industriali	70 70

- Di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di PRG;
- Di realizzare la zonizzazione prescritta dal D.P.C.M. 1/3/91 a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti".

Emerge un altro elemento importante legato all'obbligo di riferire le mappe del territorio alle carte tecniche regionali (CTR) in scala 1:5000, scala alla quale devono essere prodotte anche le tavole del PCAT

1.2.2 Legge Regionale n° 21/1999

La Legge regionale n° 21 del 10/05/1999, pubblicata nel B.U.R. n° 42 del 14/05/1999, intitolata "Norme in materia di inquinamento acustico", definisce le disposizioni specifiche da rispettare nell'ambito del territorio regionale nell'ambito della tutela dall'inquinamento acustico.

All'art. 3 della suddetta legge, si stabiliscono le competenze e gli obblighi assegnati ai Comuni, tra i quali la suddivisione del territorio in zone acustiche (classificazione acustica del territorio), assegnando loro un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, quindi il termine fissato si collocava il 14/11/1999. Oltre il termine fissato (come fissato nell'art. 3, c. 10), demandava alla Provincia competente di intimare l'adeguamento entro tre mesi, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

Al fine di permettere la massima chiarezza, si riporta integralmente il testo dell'art. 3 dell L.R. 21/1999:

1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno, ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi.

2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della legge n. 447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per la classificazione acustica del territorio già adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1, articolo 4 della legge n. 447/1995.

3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di classificazione acustica e delle misure già adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario

4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.

5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.

6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.

7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contigui. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.

8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.

9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.

10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai comuni 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.

Non risulta a tutt'oggi che la Regione abbia aggiornato i criteri orientativi di cui al DGRV 4313/1993, nonostante l'impegno assunto all'art. 2 della suddetta Legge.

2 FINALITÀ DEL PIANO E STRUTTURA DEGLI ELABORATI

2.1 FINALITÀ DEL PIANO

I cardini su cui è basato lo studio sono:

- punto 1.0 della DGRV 4313/1993 -

Considerando che la quasi totalità dei comuni del Veneto si è dotata di Piano Regolatore Generale, e che questa condizione consente di ottenere un buon livello di omogeneità e di standardizzazione delle informazioni, si richiede:

A). Di redigere la classificazione prevista dal D.P.C.M. 1/3/91 sulla carta tecnica regionale' in scala 1:5000 con gli aggiornamenti che si renderanno eventualmente necessari;

B). Di non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi;

C). Di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di PRG;

D) Di realizzare la zonizzazione prescritta dal D.P.C.M. 1/3/91 a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti

- punto 2.0 del DGRV 4313/1993: -

Il D.P.C.M. 1/3/91 prescrive di individuare e di classificare i diversi ambiti territoriali. In considerazione di quanto già espresso in premessa, e preso atto che la Regione del Veneto si è dotata del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, massimo strumento di governo dell'ambiente e degli insediamenti, e che tale piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" dell'abitare e del fruire del territorio e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati, si propone la seguente classificazione ...

Queste finalità saranno raggiunte tramite gli elaborati del PCAT e successivamente seguendo i passi attuativi elencati di seguito:

- redazione di un REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PCAT;

Questi elementi non sono indipendenti da altri già facenti parte degli elementi di governo e gestione del territorio, principalmente il PRG ed eventualmente il PUT (Piano Urbano del Traffico) e debbono quindi essere studiati e redatti in forma coordinata con questi ultimi.

- relazione tecnica di progetto.
- tavole grafiche e mappe interpretative;
- Il PCAT si compone di diversi elementi:

2.2.1 struttura degli elaborati.

2.2 CONTENUTO DEGLI ELABORATI DEL PCAT:

Il PCAT dovrà essere pertanto corredato di un regolamento per la sua migliore gestione. È utile ricordare a questo punto che l'obiettivo principale del Piano di Classificazione Acustica del territorio consiste nell'ottenimento della migliore tutela della popolazione (e delle imprese produttive), esponendo la prima al minor livello acustico possibile, e consentendo alle seconde lo svolgimento delle rispettive attività col minor disturbo acustico verso terzi.

È chiaro che nella ricerca di questi obiettivi sarà necessario considerare anche altre esigenze specifiche, quali la massima garanzia per scuole, biblioteche, e altri luoghi protetti, insieme ad esempio a elementi di puro svago quali centri sportivi e parchi pubblici oppure lo svolgimento di eventi tradizionali quali sagre e fiere unitamente a spettacoli all'aperto. Dovranno quindi essere predisposte apposite aree inserite in contesti acusticamente omogenei ove poter esercire senza eccessivo impatto anche attività rumorose a carattere temporaneo. Anche la pianificazione successiva del territorio dovrà essere subordinata alle specifiche tratte dal PCAT, ad esempio, la definizione di una nuova area produttiva (artigianale e/o industriale) dovrà avvenire sulla base di parametri che tengono conto di eventuali adiacenze con aree ad uso residenziale e/o di elementi specifici, quali la prossimità di aree a massima tutela acustica.

- Modifiche agli altri strumenti di gestione del territorio in conseguenza del PCAT.
- Modifiche al PCAT;
- GESTIONE DEL PCAT;
- Formulazione dei PIANI DI RISANAMENTO;
- INDIVIDUAZIONE ELEMENTI CRITICI;

2.2.1.1 TAVOLE GRAFICHE

Le tavole grafiche facenti parte del PCAT debbono rispettare i seguenti requisiti minimi:

scala di rappresentazione: 1:5000 con riportata una legenda esplicativa dei simboli utilizzati per la rappresentazione delle aree acustiche omogenee e degli altri elementi del PCAT Sarà consegnato, per ciascun elemento grafico elaborato (tavola), un supporto informatico contenente l'oggetto in formato leggibile dai comuni programmi grafici vettoriali, per permettere all'Amministrazione la sua riproduzione e diffusione.

2.2.1.2 RELAZIONE

con i contenuti che vengono qui di seguito esposti

3 DEFINIZIONI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Nel paragrafo delle definizioni si inseriscono i termini e le qualificazioni utilizzati per l'esposizione dei contenuti del PCAT, sono, zone acustiche, classi le qualificazioni dell'edificio per tipologia e funzione...le caratteristiche intrinseche delle diverse zone acustiche

Nel merito della classificazione si definiscono 6 classi di rumorosità caratterizzate come segue:

3.1 SONO DA CONSIDERARE AREE DI CLASSE PRIMA:

1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici ed i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse pertanto le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital ed i poliambulatori qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per la protezione acustica sugli edifici interessati). In linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree per standard), così come individuate dal PRG vigente.

2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali ed i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C..

3. Le aree di particolare interesse urbanistico, intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale

4. Pertanto si invita inserire in classe I: - i beni Paesaggistici ed. ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497; - le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque sono per le aree non ricadenti in aree edificate; - i centri storici di minori dimensioni che non presentano le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1/3/91, cioè quei Centri Storici, classificati dal PRG vigente come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere; - i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

3.2 AREE DI CLASSE SECONDA (aree ad uso prevalentemente residenziale)

Il D.P.C.M. 1/3/91 determina che siano inserite in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali". In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e, in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

3.3 AREE DI CLASSE TERZA (aree di tipo misto)

Le "aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici". Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I. Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E, e le sotto zone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985.

Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza, di attività artigianali e con assenza di attività industriali". In base alla descrizione offerta dal D.P.C.M. 1/3/91 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 D.L. 1444/63. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

3.4 AREE DI CLASSE QUARTA (aree di intensa attività umana)

Le aree con limitata presenza di piccole industrie". Appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la sola funzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza frequente nel Veneto, che è caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali.

Le "aree portuali" individuate come tali dal PRG vigente.

Le aree "in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie", intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.

Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali".

La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane

caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati ed individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

3.5 AREE DI CLASSE QUINTA (aree prevalentemente industriali) E SESTA (aree esclusivamente industriali)

Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe V le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni", cioè le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area, come ad esempio i casi in cui, all'interno del perimetro di un piano attuativo per insediamenti produttivi, la normativa del piano consente la realizzazione di abitazioni per il personale di custodia o per il titolare dell'azienda. Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe VI le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi". Si tratta di aree monofunzionali a carattere industriale, in cui anche eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva. Possono essere inserite in

classe V e VI solo quelle aree individuate dal PRG vigente come zone D, di cui all'art. 2 del D.L. 1444/68.

Non compaiono nel PCAT di Rovolon aree di VI classe

3.6 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI: FASCE DI PERTINENZA E DI TRANSIZIONE...

Per "interfacciare" aree di classe non contigua, è possibile, seguendo i criteri orientativi regionali, individuare le cosiddette fasce di transizione e agire con questa logica:

Considerando lo spirito del D.P.C.M. 1/3/91, teso a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento acustico in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d'uso che compongono il territorio, si assume, come principio generale, che i confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

- confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m.

confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 m.

confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 m.

confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m.

confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m.

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D ed devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse. In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

Questi criteri, di validità generale, devono essere sempre applicati considerando le realtà effettivamente esistenti non da ultime ad esempio le

effettive distanze disponibili o la lunghezza effettiva del confine tra le aree di diversa classe (non contigue).

Le fasce di pertinenza stradale rispettano le indicazioni del PRG.

3.7 CORRELAZIONE TRA PRG E PCAT

La correlazione che si ricava dalla lettura degli elaborati grafici mostra in maniera immediata come rispetto al PRG siano presenti meno suddivisioni e la frammentazione delle aree sia molto meno evidente. Questo perché, pur ricalcando il PRG, il PCAT è uno strumento di analisi e gestione piuttosto che di previsione e sviluppo. Ed il dettaglio necessario nella definizione puntuale delle aree indispensabile al PRG "cozza " con il fenomeno della diffusione del rumore che richiede altri canoni di interpretazione ed uso

4 STUDIO DELLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO IN SENSO ACUSTICO

L'analisi, preliminare alla stesura del PCAT, ricerca e individua nel territorio e negli elaborati del PRG le aree di seguito elencate :

- aree a parco
- aree agricole
- aree industriali (e/o artigianali – industriali)
- assi viari importanti
- complessi scolastici
- aree destinate a pubblico utilizzo (per fiere, manifestazioni...)
- aree abitative residenziali
- aree ad uso commerciale (centri commerciali, direzionali...)
- aree utilizzate per allevamento intensivo

Le aree indicate sono individuate da un valore caratteristico di rumorosità che deriva da rilevamenti e misurazioni e che sono propri delle aree, sono approssimativamente quelli che compaiono nelle tabelle riportate dalla legislazione, .

l'elaborato grafico del PCAT rappresenta quindi l'analisi comparata dei dati raccolti direttamente dal territorio dei dati presenti in bibliografia e dei dati sintetizzati dalle tavole di progetto del PRG. Alcune aree del PCAT, vedi le zone artigianali o l'area adibita a campi da golf sono di immediata e diretta qualificazione e ripercorrono con precisione la perimetrazione senza alterarla. Altre aree di tipo residenziale o misto necessitano di un'interpretazione delle esigenze tipiche della zona rapportata con la situazione esistente: la presenza di attività commerciali e produttive, la necessità di realizzare aree a parcheggio o devono tener conto della semplice concentrazione di traffico dovuta alla presenza di un plesso scolastico o religioso.

5 INDICAZIONI RICAVATE DAL PRG

L'analisi del PRG mette in evidenza una notevole frammentazione delle aree omogenee, tale scelta che trova giustificazione nella esigenza di correlare zone caratterizzate da tipologie edilizie ed abitative diverse e che non potrebbe trovare soluzione diversa da quella mostrata viene parzialmente semplificata nella grafia del PCAT dove minore è la necessità di

diversificazione e più marcate e differenziate sono invece le caratterizzazioni acustiche delle aree, intendendo con questo spiegare come vi sia la necessità di qualificare come classe IV le aree nei pressi della viabilità principale indipendentemente dal contesto individuato dal PRG che qualifica tali aree come "A", "B" o "C". Il fattore oggettivo del disturbo creato dal traffico qualifica in questo caso, in maniera univoca e precisa, l'area.

La differenziazione riguarda quindi il grado di protezione acustica attribuito alle aree e non la sua sagoma.

6 ELEMENTI PROGETTUALI DEL PCAT

I criteri applicati nella individuazione delle aree sono quelli sintetizzati in premessa e che qui si ripetono:

- " Vista la grande difficoltà che solitamente si incontra nell'affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla classe I, tanto più in casi come quello degli ospedali o delle scuole, risultando essi stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, e poiché i limiti proposti per questa zona sono assai difficilmente compatibili con qualunque tipo di attività minimamente rumorosa, nessuna zona del Comune di Rovolon è stata inserita in classe I.

- Nel comune di Rovolon non sono presenti aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, per cui nessuna zona è stata inserita in classe VI; le zone artigianali sono state inserite in classe V.

Nella classe IV sono state inserite:

- le strade maggiormente transitate.

Nella classe II vengono inserite le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività industriali, artigianali e produttive in genere

- le aree agricole di rispetto assoluto;

- le aree adibite a verde pubblico;

- le aree adibite a parco privato vincolato e verde privato di uso pubblico;

Tutte le altre zone sono inserite in classe III.

6.1 INDIVIDUAZIONE TOPOGRAFICA E GEOGRAFICA DELL'AREA

Il territorio di Rovolon si trova nel lato ovest della provincia di Padova a ridosso della provincia di Vicenza confina a Sud con i comuni di Vo' e Teolo a Est con il comune di Cervarese S. Croce, topograficamente è localizzato tra la pianura compresa tra il gruppo dei colli Euganei e dei colli Berici e le pendici nord occidentali degli Euganei.

6.2 ELEMENTI SALIENTI DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA

Se con tale accezione intendiamo individuare le fonti principali di disturbo presenti nel territorio comunale la prima sorgente è rappresentata dal nastro stradale delle strade provinciali n. 38 "Scapacchio" e "Costigliola" che attraversano il territorio per la sua totale estensione e rappresentano le principali arterie di collegamento dei comuni posti sul lato ovest dei colli con i centri di Padova e Vicenza. La viabilità minore che serve i centri di "Rovolon" e Carbonara è caratterizzata da traffico locale nel periodo infrasettimanale e da un forte incremento dello stesso nel periodo festivo per il notevole interesse che rappresentano questi centri e le località contorni per l'aspetto ricreativo e paesaggistico .

La viabilità è quindi la fonte principale di rumore.

Le zone artigianali presenti sono di modesta estensione e le attività produttive che vi trovano sede non rientrano tra quelle classificabili tra le più disturbanti, non si contano attività produttive che operino con continuità anche nel periodo notturno e l'eventuale prolungamento dell'attività riguarda solamente processi automatici di gestione di impianti di raffrescamento o di riscaldamento - cottura che tuttavia non presentano elevate emissioni sonore.

Non ci sono problemi di interfacciabilità tra la zonizzazione del comune ed i comuni contorni: non esistono aree perimetrali che abbiano un grado di protezione estremo e la presenza di nuclei edificati è prevalentemente interna alle aree di competenza territoriale del comune,

6.3 UTILIZZAZIONE DEL PCAT

Il PCAT è dapprima strumento operativo nelle scelte di programmazione territoriale, all'atto della redazione di una variante al PRG; Poi diviene strumento di analisi e controllo per il vaglio delle caratteristiche di rumorosità delle attività produttive , della viabilità, dell'esercizio del territorio.

L'analisi che conduce alla individuazione delle zonizzazioni e che assomma i dati del rilievo diretto, le previsioni del programma di fabbricazione e la sintesi degli strumenti di programmazione provinciale e regionale offre all'amministrazione comunale uno strumento su cui verranno inseriti i progetti di edificazione e che in funzione delle caratteristiche di questi: densità della popolazione, importanza e funzionalità della viabilità forniranno la compatibilità o meno dell'attività nel sito di introduzione.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PCAT

Per quanto interessa le modalità di applicazione del PCAT esse saranno assimilabili a quanto attualmente attiene il PRG ovvero: negli elaborati di progetto comparirà anche un estratto di questa cartografia e i dati di emissione sonora della attività in esame saranno confrontati con la classificazione dell'area.

Modulistica e metodi di applicazione saranno oggetto di uno specifico punto del Regolamento.

8 CONCLUSIONI

La redazione del PCAT di Rovolon ha alla base un notevole lavoro di indagine, raccolta di documentazione e confronto con i piani già realizzati in Italia. Illuminante e guida di questo piano è stata la sintesi con cui il comune dell'Argentario (GR) individua le difficoltà e propone il proprio PCAT: la consapevolezza che lo stato delle cose è questo e la situazione non può essere migliorata in maniera repentina e sostanziale. Un indirizzo sintetico ed arguto che fa del PCAT uno strumento propositivo e leggero da affiancare agli altri strumenti di gestione territoriale senza farlo diventare una nuova ulteriore "incombenza".